



Russo De Rosa Bolletta & Associati


Studio legale tributario

Profili di responsabilità degli amministratori nell'ambito delle operazioni straordinarie


Avv. Alberto Bianco
alberto.bianco@rdrba.it
www.rdrba.it

Lucca, 28 novembre 2008

Indice




Schema di riferimento




Le novità introdotte dalla riforma del diritto societario



La procedura di fusione ex art. 2501-bis c.c.




Le novità introdotte dal decreto n. 142/2008




La direzione e coordinamento

Schema di riferimento



Le novità introdotte dalla riforma

Legge delega (366/2001)



Le fusioni a seguito di acquisto “a leva” non violano l’art. 2358 c.c. (non rileva la garanzia generica)

Art. 2501-bis c.c.



A garanzia di soci di minoranza e creditori, tuttavia, in simili ipotesi la procedura di fusione deve fornire maggiori garanzie (procedimento rafforzato)

La procedura di fusione 2501-bis

Procedimento rafforzato

Documento	Contenuto
Progetto di fusione	✓ specificazione delle risorse finanziarie necessarie a ripianare le “obbligazioni”
Relazione amministratori	✓ ragioni che giustificano l’operazione ✓ piano economico finanziario contenente indicazione risorse ed obiettivi
Relazione degli esperti	✓ attestazione della ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione


La procedura di fusione 2501-bis

Quando si applica

Fusione inversa	✓ Sì
Struttura “doppia Newco”	✓ Sì
Integrazione successiva del controllo	✓ Sì
Acquisti successivi di partecipazione	✓ Sì/NO
Rifinanziamenti	✓ (Segue...)

La procedura di fusione 2501-bis

I rifinanziamenti



La procedura di fusione 2501-bis

I rifinanziamenti

1° tesi interpretativa



violazione 2358

2° tesi interpretativa
(maggioritaria)




legittimità con 2501-bis

Le novità introdotte dal decreto n. 142/2008

Conferimenti in natura nelle SPA

Non trova applicazione l'art. 2343 c.c. se:




In caso di conferimento di strumenti finanziari, il valore loro attribuito sia **pari o inferiore** al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento

Le novità introdotte dal decreto n. 142/2008

Non trova applicazione l'art. 2343 c.c. se:

In caso di conferimenti di beni o crediti, qualora il valore loro attribuito **corrisponda**:

- al valore equo risultante da un bilancio approvato da non oltre un anno purchè revisionato e senza rilievi;
- al valore equo risultante da una perizia precedente di non oltre sei mesi effettuata da un esperto indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità



Le novità introdotte dal decreto n. 142/2008

Problematiche interpretative




Valore equo – bilancio IAS - rivalutazioni



Consolidato



Bilancio approvato da non oltre un anno



Nomina ad hoc dell'esperto



Requisiti dell'esperto



Acquisto da soci



Conferitaria SRL

Le novità introdotte dal decreto n. 142/2008


Verifica degli amministratori post conferimento (entro 30 gg)




Accadimenti idonei a modificare il valore del bene conferito



Requisiti dell'esperto



Se negativa, nuova perizia ex 2343 C.C.



Se positiva, deposito a RI di attestazione relativa, tra l'altro, al valore del bene rispetto all'ammontare dell'aucap

Le novità introdotte dal decreto n. 142/2008

Assistenza finanziaria



Modifica all'art. 2358 c.c.: possibilità per le SPA di accordare prestiti e/o fornire garanzie per l'acquisto di azioni proprie



Procedura:

1. Gli amministratori predispongono relazione che illustri le conseguenze per la società in termini di condizioni, ragioni, obiettivi, interessi e rischi e attesti che l'operazione avviene a condizioni di mercato
2. Deposito presso la sede sociale ed il registro imprese 30 gg prima dell'assemblea
3. Assemblea straordinaria che autorizza

Le novità introdotte dal decreto n. 142/2008



In ogni caso:


1. Le somme impiegate non possono eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
2. La società deve iscrivere una riserva indisponibile di pari importo



Tem:

1. Responsabilità amministratori
2. SRL

Direzione e coordinamento



ESIMENTE: non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del **risultato complessivo** dell'attività di direzione e coordinamento ovvero **integralmente eliminato**

Direzione e coordinamento

Pubblicità

- ✓ **obbligo di iscrizione presso il Registro imprese**
- ✓ **nota integrativa e relazione sulla gestione**
- ✓ **ragioni ed interessi delle decisioni influenzate da D e C**

Finanziamenti

se erogati da chi esercita il coordinamento sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori

Responsabilità

concorrente nei confronti di coloro che hanno contribuito a causare il danno (tipicamente gli amministratori)

Grazie per la Vostra attenzione

